



Università del Salento

“Contratto collettivo integrativo per la definizione dei criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale dipendente – Anno 2023”

In data **6 dicembre 2023**, la Delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa ed alla stipula dei contratti collettivi integrativi e composta da:

Prof. Rossano Ivan Adorno – Delegato del Rettore: *F.to Rossano Adorno*

Dott. Donato De Benedetto - Direttore Generale: *F.to Donato De Benedetto*

e la Delegazione sindacale abilitata alla trattativa ed alla stipula dei contratti collettivi integrativi, composta dalle seguenti Organizzazioni sindacali:

R.S.U.

Dott.ssa Cazzato Silvia: *F.to S. Cazzato*

Avv. Cuna Andrea: *F.to A. Cuna*

Sig.ra Mercuri Angela _____

Dott.ssa Occhilupo Marilena: *F.to M. Occhilupo*

Sig. Riso Luigi _____

Dott.ssa Spagnolo Paola: *F.to P. Spagnolo*

Organizzazioni Sindacali di Categoria

FLC-CGIL: *F.to G. Taccarelli*

CISL/FSUR: *F.to G. Candela*

FED. UIL Scuola/RUA: *F.to T. Margiotta*

SNALS/CONFSAL _____

FED. GILDA UNAMS: *F.to G. Ghionna*

ANIEF: *F.to M. De Pascalis*

PREMESSA

VISTO l'art. 11 della legge 20/5/1970, n. 300;

VISTO l'art. 3 della legge 29/1/1986, n. 23;

VISTA la legge 9/5/1989, n. 168;

VISTO l'art. 21, commi 1 e 6, del D.P.R. 3/8/1990, n. 319;

VISTO il D. Lgs. 30/3/2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

VISTO il CCNL del personale del comparto Università, sottoscritto il 16/10/2008;

VISTO il CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19/4/2018;



Università del Salento

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di questo Ateneo, emanato con D.R. 19/5/2016, n. 382;

VISTO l'art. 40 del D.L. 4/5/2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge 3/7/2023, n. 85;

TENUTO CONTO dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 23/E del 1/08/2023;

VISTO il *“Contratto collettivo integrativo per il trattamento accessorio del personale delle categorie B/C/D – Anno 2023”* sottoscritto in via definitiva nella seduta di contrattazione integrativa del 6/12/2023, con cui, all'art. 12, le parti hanno convenuto di utilizzare quota parte delle risorse iscritte al Fondo di cui all'art. 63 del CCNL, relativo all'anno 2023, nella misura di € 25.000,00, da destinare al finanziamento delle iniziative di sostegno al reddito della famiglia per il personale delle categorie B-C-D, che abbia figli fiscalmente a carico, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 12, comma 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917;

VISTA l'ipotesi di *“Contratto collettivo integrativo per la definizione dei criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale dipendente – Anno 2023”*, siglata dalle Delegazioni abilitate alla contrattazione integrativa, in data 15/11/2023;

VISTA la Relazione illustrativa e la Relazione Tecnico-finanziaria, entrambe in data 21/11/2023, a corredo del precitato contratto integrativo, redatte secondo gli schemi standard diramati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare n. 25 del 19/07/2012, le quali sono state trasmesse, unitamente alla citata ipotesi di contratto integrativo, al Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot. n. 210402 del 21/11/2023, per gli adempimenti di cui all'art. 40, comma 3-sexies, del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 14 del 27/11/2023, ha effettuato, ai sensi dell'art. 40-bis, del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, rilasciando parere favorevole;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 228 del 28/11/2023, con cui è stata autorizzata, tra l'altro, la Delegazione datoriale alla sottoscrizione del *“Contratto collettivo integrativo per la definizione dei criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale dipendente – Anno 2023”*, nel testo concordato in data 15/11/2023 ed è stata autorizzata la relativa spesa;

convengono di stipulare il

“Contratto collettivo integrativo per la definizione dei criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale dipendente – Anno 2023”, nel testo siglato il 15/11/2023, allegato al presente atto di cui diviene parte integrante.



Ipotesi di

“Contratto collettivo integrativo per la definizione dei criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale dipendente – Anno 2023”

Art. 1 – OBIETTIVI

1. Con il presente contratto collettivo integrativo, redatto ai sensi dell’art. 42, comma 3, lett. h), del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19/04/2018, le parti definiscono i criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale, previsti dall’art. 67 del citato CCNL, in favore del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici dell’Ateneo che siano in servizio presso l’Università del Salento nel corso del 2023, come individuati nei successivi articoli.

ART. 2 - DURATA E DECORRENZA

1. Il presente contratto si applica all’anno 2023.

Art. 3 – RISORSE FINANZIARIE

1. Per la realizzazione delle attività previste dal presente contratto collettivo integrativo saranno utilizzate le risorse all’uopo disponibili, per l’anno 2023, sugli appositi capitoli del bilancio universitario in quanto già previste da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale, pari ad € 153.905,66, come ripartite nel seguito del presente articolo.

2. Sulla scorta di quanto stabilito dall’art. 67, comma 2, del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19/4/2018, le parti convengono, inoltre, di fare ricorso all’utilizzo di quota parte delle risorse iscritte al Fondo di cui all’art. 63 del CCNL, relativo all’anno 2023, nella misura di € 25.000,00, da destinare al finanziamento delle iniziative di sostegno al reddito della famiglia per i dipendenti delle categorie B/C/D che abbiano figli fiscalmente a carico e si trovino nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917.

3. Le risorse in questione ammontano complessivamente ad € 178.905,66 (€ 153.905,66 + € 25.000,00) e sono così ripartite sulle rispettive voci di spesa:

- € 160.645,07 per il finanziamento delle iniziative di sostegno al reddito della famiglia, di cui al successivo art. 4;
- € 18.260,59 (oltre gli oneri a carico dell’Ente) per il finanziamento delle attività assistenziali e sociali, di cui al successivo art. 5.

4. Le risorse destinate al finanziamento delle attività assistenziali e sociali sono utilizzate per le fattispecie sotto elencate:

- malattie gravi;
- decesso del dipendente;



- decesso di familiare;
- cure dentarie, interventi chirurgici e protesi;
- bisogno generico - furti e scippi.

TITOLO I

BENEFICI DI NATURA SOCIALE IN FAVORE DEL PERSONALE

Art. 4 – INIZIATIVE DI SOSTEGNO AL REDDITO DELLA FAMIGLIA

1. Per l'anno 2023, a condizione che il dipendente abbia figli fiscalmente a carico e si trovi nelle condizioni previste dall'art. 12, comma 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, le parti convengono di definire forme di sostegno al reddito della famiglia, per il personale individuato all'art.1, a titolo di rimborso delle spese già sostenute per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 40 del D.L. 4/5/2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge 3/7/2023, n. 85, attraverso l'erogazione, entro il 12 gennaio 2024, dei seguenti importi:

- importo massimo di € 250,00 per i collaboratori ed esperti linguistici e per il personale di categoria EP;
- importo di € 250,00, aumentato fino a € 100,00 per ogni figlio fiscalmente a carico, per il personale di categoria B/C/D, in considerazione della quota parte di risorse prelevata dal Fondo ex art. 63 del CCNL del 19/04/2018, pari ad € 25.000,00 ed entro tale limite di disponibilità, con conseguente rimodulazione proporzionale delle somme spettanti nel caso in cui le risorse non dovessero essere sufficienti.

2. Il personale che abbia figli fiscalmente a carico e si trovi nelle condizioni previste dall'art. 12, comma 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, potrà, alternativamente al rimborso delle spese già sostenute per il pagamento delle utenze domestiche, richiedere di utilizzare l'importo massimo di € 250,00 (per i CEL ed il personale di cat. EP) e di € 250,00, aumentato fino a € 100,00 per ogni figlio fiscalmente a carico (per il personale di cat. B/C/D), quale "*bonus per attività di interesse individuale (ricreative, sportive e culturali)*", sempre entro il limite delle risorse disponibili.

3. L'applicazione dell'agevolazione di cui ai precedenti commi è subordinata alla previa dichiarazione da parte del lavoratore di avervi diritto, indicando il codice fiscale del figlio o dei figli fiscalmente a carico. Nel caso in cui manchi la dichiarazione del lavoratore, l'agevolazione non è applicabile.

4. Gli importi di cui al precedente comma 1 saranno riconosciuti, altresì, al personale che, mediante autocertificazione, attesti di essere intestatario delle predette utenze ovvero di avere la residenza presso l'abitazione dove il servizio è erogato. In quest'ultima ipotesi, il personale interessato dovrà attestare, altresì, di contribuire alle spese per il pagamento delle medesime utenze.

5. Le parti convengono, inoltre, di attribuire il rimborso nella misura del 50% dell'importo spettante a chi è stato in servizio per non più di 6 mesi nel corso del 2023, e nella misura intera a chi è stato in servizio per più di 6 mesi, nei limiti delle risorse disponibili.



Università del Salento

6. Il rimborso sarà riconosciuto al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, secondo modalità definite dall'Amministrazione.

7. Al dipendente che non ha figli fiscalmente a carico o non produca la predetta dichiarazione con l'indicazione del codice fiscale del figlio o dei figli fiscalmente a carico, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, spetta l'importo massimo di € 250,00 che potrà utilizzare quale *“bonus per attività di interesse individuale (ricreative, sportive e culturali)”* con l'indicazione dell'operatore commerciale di preferenza.

8. Il *“bonus”* può essere speso in non più di due esercizi commerciali. In caso di scelta di due esercizi commerciali il *“bonus”* è frazionato in due parti uguali. La scelta dell'esercizio commerciale, una volta effettuata dal dipendente, è irrevocabile. In nessun caso è consentita l'erogazione monetaria del *“bonus”* direttamente al singolo dipendente. Il *“bonus”* sarà riconosciuto al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, secondo modalità definite dall'Amministrazione.

8 I benefici di cui al presente articolo non possono essere riconosciuti al personale che ha prestato servizio per meno di 30 giorni nel corso dell'anno 2023.

TITOLO II

BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE IN FAVORE DEL PERSONALE

Art. 5 – CONCESSIONE DI BENEFICI ASSISTENZIALI E SOCIALI

1. Nell'ambito delle iniziative di welfare integrativo di cui all'art. 67 del CCNL 2018, le parti concordano che, per l'anno 2023, vengano corrisposti i sussidi previsti dall'art. 64 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di questa Università, sulla base dell'ISEE posseduto dal richiedente, in relazione al sostegno del reddito della famiglia in termini di sussidi erogati per:

- malattie gravi;
- decesso del dipendente;
- decesso di familiare;
- cure dentarie, interventi chirurgici e protesi;
- bisogno generico – furti e scippi.

Art. 6 – MALATTIE GRAVI

1. In caso di malattia grave del dipendente, di un familiare convivente nonché di un convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 50, della Legge 20/05/2016, n. 76, può essere presentata domanda di sussidio per le spese per cure mediche e di degenza effettivamente sostenute e non rimborsate totalmente dal SSN o da enti o da assicurazioni nonché per le spese connesse all'assistenza (spese di viaggio, vitto e alloggio, limitatamente ad un solo assistente).

2. La richiesta di sussidio deve essere corredata della documentazione idonea a comprovare le spese sostenute. Per il personale il cui rapporto di lavoro cessa nel corso dell'anno 2023, la concessione



Università del Salento

del sussidio può essere richiesta a condizione che la data della documentazione contabile della spesa sostenuta (fattura/ricevuta) sia antecedente al momento della cessazione dal servizio.

3. L'importo massimo giustificabile della spesa è pari ad € 4.000,00 per singolo evento.

Art. 7 – DECESSO DEL DIPENDENTE

1. In caso di decesso del dipendente in costanza di rapporto di lavoro è riconosciuto, con riferimento alle spese funebri sostenute, un sussidio a favore del coniuge non separato o del convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 50, della Legge 20/05/2016, n. 76, o dei figli conviventi o, in loro assenza, degli altri familiari conviventi, che ne facciano richiesta.

2. Le spese devono essere documentate.

3. L'importo massimo giustificabile della spesa è pari ad € 2.000,00.

Art. 8 – DECESSO DI FAMILIARE

1. In caso di decesso del coniuge non separato, del convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 50, della Legge 20/05/2016, n. 76, del figlio convivente o di altri familiari conviventi o di suoceri conviventi, il dipendente, in costanza di rapporto di lavoro alla data dell'evento, può presentare istanza di sussidio per le spese funebri sostenute.

2. Il dipendente può presentare istanza di sussidio, altresì, per le spese funebri sostenute nel caso di decesso di figli non conviventi, di genitori non conviventi, del coniuge legalmente separato.

3. Le spese devono essere comprovate dal richiedente con documentazione idonea intestata al medesimo richiedente.

4. L'importo massimo giustificabile della spesa è pari ad € 1.500,00, per singolo evento.

Art. 9 – CURE DENTARIE, INTERVENTI CHIRURGICI E PROTESI

1. Il dipendente può avanzare richiesta di sussidio per spese sostenute per cure ortodontiche, per interventi chirurgici e per protesi, escluse quelle meramente estetiche, per sé, per i familiari conviventi nonché per il convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 50, della Legge 20/05/2016, n. 76. Per il personale il cui rapporto di lavoro cessa nel corso dell'anno 2023, la concessione del sussidio può essere richiesta a condizione che la documentazione della spesa sostenuta sia antecedente al momento della cessazione dal servizio.

2. Le spese debitamente documentate non devono essere a carico del SSN, di enti o di assicurazioni. L'importo massimo giustificabile della spesa è pari ad € 1.500,00 pro capite per anno.

Art. 10 – BISOGNO GENERICICO – Furti e scippi

1. Possono essere presentate domande di sussidio in caso di furti o scippi a condizione che la perdita subita in conseguenza del fatto criminoso sia stata sopportata dal dipendente, dai familiari



Università del Salento

conviventi nonché dal convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 50, della Legge 20/05/2016, n. 76 e non sia stata rimborsata da assicurazione.

2. La richiesta di sussidio deve essere corredata da copia della denuncia presentata innanzi agli organi di polizia e da una dichiarazione relativa all'assenza di copertura assicurativa.

3. Per il personale il cui rapporto di lavoro cessa nel corso dell'anno 2023, la concessione del sussidio può essere richiesta a condizione che la predetta denuncia sia antecedente al momento della cessazione dal servizio.

4. L'importo massimo giustificabile della spesa è pari ad € 200,00 per singolo evento.

Art. 11 – CRITERI ECONOMICI PER L'EROGAZIONE DEI SUSSIDI

1. Nel limite delle risorse stanziato, l'entità del sussidio da corrispondere è stabilita come segue:

Valore ISEE	Valore sussidio
Fino a € 15.000,00	100% della spesa fino ad un massimo di € 4.000,00
Da € 15.000,01 a € 20.000,00	90% della spesa fino ad un massimo di € 3.250,00
Da € 20.000,01 a € 25.000,00	80% della spesa fino ad un massimo di € 2.500,00
Da € 25.000,01 a € 30.000,00	70% della spesa fino ad un massimo di € 1.750,00

2. Nel rispetto delle previsioni dei valori di cui alla tabella sopra indicata, la predisposizione del provvedimento inerente l'erogazione dei sussidi di cui al presente contratto è disposta a cura della Ripartizione Risorse Umane, alla luce della documentazione prodotta, nei confronti del personale avente diritto che avrà presentato istanza. Le istanze di sussidio possono essere presentate per le spese effettivamente sostenute nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. A tal fine l'Amministrazione diramerà apposito avviso pubblico per la presentazione delle relative istanze di sussidio, le quali dovranno essere corredate, oltre che della documentazione relativa alle spese sostenute, anche della certificazione ISEE in corso di validità.

3. Tutti i benefici di cui al titolo II spettano nei casi in cui la data della documentazione attestante la spesa (fattura/ricevuta) ricada nel periodo di servizio.

Art. 12 – NORME FINALI

1. Nel caso in cui le risorse stanziato per il finanziamento degli istituti di cui al presente Accordo non siano sufficienti, i singoli importi riconosciuti vengono riproporzionati in relazione alle risorse finanziarie disponibili.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto integrativo si rinvia alle disposizioni del CCNL di comparto vigente.